

COMUNE DI GENOLA.

PROVINCIA DI CUNEO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 Data 22/03/2022	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2022.
---------------------------------	--

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 15:00, l'organo di revisione economico finanziaria procede all'esame della seguente documentazione:

1. bozza Regolamento addizionale comunale;
2. bozza delibera del Consiglio Comunale per la variazione dell'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef,

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

Visto l'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

“7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022:

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura flessibile in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,65 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75 %
Oltre € 50.000	0,80 %

una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari e Tributi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto la simulazione delle entrate previste dalla addizionale Irpef con le nuove aliquote e la nuova soglia di esenzione, effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la previsione attuale nel Bilancio di Previsione 2022-2024 di euro 230.000,00 sia adeguata alle aliquote relative alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF.

OSSERVATA

la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, e la coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento per l'applicazione della addizionale comunale all'Irpef Anno 2022

INVITA

l'amministrazione ad osservare i termini previsti per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

(Dott. Bertino Albino)

